

## AGEVOLAZIONI

### ***Ancora dubbi sui raccoglitori occasionali di tartufi***

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

## I REDDITI DELLE IMPRESE AGRICOLE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

A distanza di più di un anno dall'introduzione di una profonda **riforma** del settore del **tartufo**, manca ancora un **documento organico** che affronti in maniera sistematica la disciplina, e, soprattutto, sciolga alcuni dei dubbi che tutt'ora sussistono. La **consulenza giuridica n. 956-11/2019**, offerta in risposta all'istanza di un'associazione di categoria, **aiuta** solo **parzialmente**.

Come noto, con il [comma 692](#) dell'**articolo 1 L. 145/2018** (la cd. Legge di bilancio 2019), è stato introdotto un **nuovo regime di tassazione diretta** per lo svolgimento, in via **occasionale**, dell'attività di **raccolta**, effettuata da persone fisiche

- di **prodotti selvatici non legnosi** di cui alla classe **ATECO 02.30** (funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell'ippocastano, muschi e licheni);
- di **piante officinali spontanee** di cui al **D.Lgs. 75/2018** per le quali, a oggi, siamo ancora in attesa dell'emanazione del decreto delegato a individuarle.

Il successivo [comma 694](#) dell'**articolo 1 L. 145/2018**, si occupa di individuare un **parametro univoco** per definire il concetto di **occasionalità**, stabilendo che si considerano raccoglitori occasionali coloro che conseguono dalla cessione dei prodotti **corrispettivi non superiori a 7mila euro** annui.

Al rispetto di tale limite il [comma 692](#) prevede l'assoggettamento a un'**imposta sostitutiva** che il successivo [comma 693](#) individua in **100 euro** annui.

Tale regime soggiace al **requisito aggiuntivo** per cui il raccoglitore deve essere in possesso del **titolo** per la **raccolta** di uno o più prodotti **rilasciato** dalla competente **Regione** o ente subordinato.

A tal fine, la **consulenza giuridica n. 956-11/2019** chiarisce che, in caso di **abilitazione in corso d'anno**, il regime è **fruibile** dallo **stesso anno**, mentre il **versamento** della relativa imposta sostitutiva avverrà entro il **16 febbraio** dell'anno **seguente**; inoltre, l'omesso o tardivo versamento di tale imposta, comporta l'applicazione della sanzione nella misura del 30% ai sensi dell'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#).

La violazione, inoltre, può essere regolarizzata azionando il **ravvedimento operoso**.

L'Agenzia delle entrate, con la consulenza giuridica, precisa che lo **splafonamento** del limite dei **7.000 euro** annui determina il **venir meno** del requisito dell'**occasionalità**. Resta tuttavia **senza risposta** la domanda fondamentale: è **legittima** una **norma** che prevede una **presunzione assoluta** di occasionalità? Ci sarebbe infatti molto da discutere sulla **compatibilità** della presunzione con la norma che già regolamenta in modo compiuto la materia: quella dell'[articolo 55 Tuir](#) che, a prescindere dalle differenze settoriali, stabilisce le caratteristiche che deve avere qualsiasi attività per considerarsi produttiva di reddito d'impresa (e cioè abitudine e professionalità) ovvero, *a contrario*, occasionale.

Ancora più **contraddittoria** è la correlata disciplina **Iva**.

Ai fini Iva, con l'aggiunta di un [articolo 34-ter](#) nel **D.P.R. 633/1972**, viene introdotto un particolare regime a beneficio degli stessi soggetti destinatari della norma sull'**imposta sostitutiva di euro 100**: i **raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi** di cui alla classe ATECO 02.30 e i **raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee**. Questi soggetti, nel limite di 7.000,00 euro di volume d'affari, sono **esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili**, compresa la dichiarazione Iva.

Il **problema** nasce dal fatto che, **presupposto per la rilevanza Iva** delle operazioni è che le stesse siano **effettuate** alternativamente, nell'esercizio di **imprese arti o professioni**, fatti specie che nel caso della **raccolta occasionale non è riscontrabile**. Una **contraddizione** che si fa fatica a giustificare.

Ma oltre a questo, ci si deve interrogare su **altri due aspetti** dirimenti, primi fra tutti le **modalità** con cui **monitorare** e avere contezza dell'effettivo **volume generato** dai raccoglitori occasionali.

In particolare, nel caso di soggetto che opera non in qualità di imprenditore ma fruisce dell'applicazione della **ritenuta a titolo di imposta sul 78% del corrispettivo percepito**, il monitoraggio potrà essere effettuato tramite la verifica dei **modelli 770** inviati dall'acquirente.

Nella differente ipotesi di **assolvimento dell'imposta sostitutiva pari a 100 euro** in quanto soggetto che genera corrispettivi nel limite di **7.000 euro annui**, non dovendo l'acquirente emettere la CU, la **verifica del rispetto del plafond** non potrà che essere fatta incrociando i dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

Infatti, ai sensi del [comma 697](#) dell'**articolo 1 L. 145/2018**, è previsto che l'acquisto da tali raccoglitori occasionali, effettuato a cura di soggetti passivi Iva, comporta che questi ultimi procedano all'**emissione** di un **documento** da cui risulti la data di cessione, i dati del cedente comprensivi di codice fiscale e **codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva**, natura e quantità del prodotto oggetto di transazione e ammontare del corrispettivo pattuito.

Tale previsione sostituisce il venir meno dell'obbligo di emissione di **autofattura** che era previsto dall'[articolo 1, comma 109, L. 311/2004](#) (la Finanziaria per il 2005), dovuto a una corretta procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, in quanto la cessione di tartufi effettuata da raccoglitori occasionali non soggetti Iva **non può generare un'operazione rientrante nel campo Iva**.

In realtà sembra che il Legislatore **caschi** nuovamente nel **tranello** inserendo il nuovo [articolo 34-ter](#) nel **D.P.R. 633/1973**, a meno che l'articolo non debba essere letto in esclusivo riferimento ai **soggetti rilevanti ai fini Iva** ma ciò contrasterebbe, come sopra evidenziato, con l'**occasionalità e non sistematicità** delle operazioni.

A evidenziare la **difficoltà** di trovare un **filo logico** nel nuovo sistema introdotto, depone la stessa **consulenza giuridica n. 956-11/2019** nel momento in cui **non definisce** in maniera *tranchant* la natura del documento previsto dal [comma 697](#), **limitandosi** ad affermare il **venir meno** (ma su questo non vi erano dubbi) del **precedente regime** che prevedeva l'**emissione dell'autofattura**, *ergo* il documento non dovrebbe aver tali caratteristiche nonostante i dati in esso contenuti debbano essere inclusi nello **spesometro**.